



POLIZIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI CUNEO

NUCLEO FAUNISTICO AMBIENTALE

DESIGN DEL PROCESSO ORGANIZZATIVO RELATIVO ALL'IMPIEGO DEI DISPOSITIVI DIGITALI DI MONITORAGGIO FAUNISTICO AMBIENTALE

Sommario

INTRODUZIONE	2
1 DEFINIZIONE DELL'OPERAZIONE DI TRATTAMENTO E DEL SUO CONTESTO	3
1.1 Natura, ambito di applicazione, contesto e finalità	3
1.2 Tipologia di dati trattati	3
1.3 Destinatari dei dati	4
1.4 Tempi di conservazione	5
1.5 Legittimità sulla raccolta dei dati	5
1.6 Descrizione dei dispositivi.....	6
1.7 Modalità di raccolta e trattamento dei dati.....	7
1.8 Informazione alle persone fisiche e trasparenza del trattamento	7
1.9 Il processo non comporta trattamento di dati personali	8
2 CONSULTAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI DELLA PROVINCIA DI CUNEO.....	8
3 CONCLUSIONE	8
ALLEGATO "A"	9
ALLEGATO "B"	13

INTRODUZIONE

Il Nucleo Faunistico Ambientale del Corpo di Polizia della Provincia di Cuneo si avvale, data la vastità del territorio e l'elusività di molte specie, dell'impiego di dispositivi amovibili di video ripresa digitale (*c.d. fototrappole*) per il monitoraggio faunistico.

L'acquisizione, la gestione e la conservazione delle immagini, realizzate attraverso i dispositivi di fototrappolaggio naturalistico, vengono svolte per il perseguimento dei compiti istituzionali demandati al Nucleo Faunistico Ambientale, al fine di tutelare le risorse naturali e il patrimonio paesaggistico, naturalistico e faunistico del territorio quale interesse primario della collettività.

In tale quadro, tenuto conto che le immagini registrate afferiscono esclusivamente alle specie animali, la raccolta dei dati non implica un trattamento cui vanno applicate le norme in materia di Privacy ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento (UE) 2016/679 (*General Data Protection Regulation - GDPR*) e dell'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51.

1 DEFINIZIONE DELL'OPERAZIONE DI TRATTAMENTO E DEL SUO CONTESTO

1.1 *Natura, ambito di applicazione, contesto e finalità*

I dispositivi sono impiegati dal personale del Nucleo Faunistico Ambientale, a supporto delle tradizionali attività svolte sul territorio, in ragione della vasta estensione delle superfici boscate e montuose della Provincia di Cuneo e delle conseguenti difficoltà connesse con il censimento e il rilevamento della fauna selvatica.

La finalità delle attività di video monitoraggio consiste nel raccogliere e conservare elementi video e/o fotografici della fauna per esigenze di ricerca e studio degli ecosistemi naturali, oltre che per rilevare la presenza di fauna selvatica soggetta a piani di controllo, al prelievo venatorio o oggetto di piani di miglioramento ambientale tesi a favorire la riproduzione naturale della stessa o di piani di immissione.

I dati raccolti in maniera non invasiva per l'habitat naturale, che afferiscono esclusivamente alle specie animali altrimenti difficili da osservare e rilevare:

- sono trattati in modalità automatizzata sulle postazioni di lavoro del Nucleo Faunistico Ambientale;
- possono essere utilizzati anche per l'elaborazione di report e documenti a contenuto scientifico, nonché dei vari Piani faunistici, ambientali, di controllo e venatori di competenza della Provincia di Cuneo.

Tali strumenti vengono temporaneamente posizionati all'interno delle aree boschive o montane, ubicate in zone rurali o remote, lontane da centri abitati, in luoghi generalmente non frequentati dal pubblico, per periodi di tempo legati alle stagioni e alla presenza degli animali selvatici, non razionalizzabili secondo una logica di pianificazione preventiva di lunga durata.

Le immagini saranno acquisite e visionate con la più elevata frequenza possibile compatibile con le finalità, il luogo (es. sito di riproduzione/sito di migrazione/presenza di fauna in un certo habitat/ecc.) e la tipologia di fauna selvatica oggetto di studio o osservazione.

1.2 *Tipologia di dati trattati*

I dati trattati afferiscono:

- ai video e alle immagini della fauna selvatica;
- alla data e all'ora della registrazione;
- alle coordinate GPS del luogo in cui viene posizionata la fototrappola.

Eventuali dati personali acquisiti tramite l'attività di fototrappolaggio, riferiti a persone fisiche incidentalmente ed eccezionalmente riprese e direttamente o anche indirettamente identificabili, **sono immediatamente cancellati.**

Resta fermo, in caso di rilevazione di immagini o video concernenti ipotesi di reato, l'obbligo di dare comunicazione all'Autorità giudiziaria, provvedendo nel contempo alla:

- conservazione delle immagini o dei video su appositi supporti magnetici non riscrivibili senza collegamenti con altri sistemi o reti di telecomunicazioni;
- trasmissione della comunicazione di notizia di reato corredata dei supporti video, in versione integrale, facendo menzione delle operazioni condotte.

In tal caso, l'utilizzabilità delle immagini registrate relative ai dati personali delle persone fisiche è consentita ai sensi degli articoli 2 decies e 160 bis del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (*c.d. Codice della privacy*).

1.3 Destinatari dei dati

I dati sulla fauna selvatica registrati dagli strumenti elettronici sono resi disponibili all'Ufficio Caccia e Pesca della Provincia di Cuneo per la predisposizione o aggiornamento dei Piani di controllo della fauna selvatica, del Piano faunistico-venatorio provinciale o di Piani di miglioramento ambientale tesi a favorire la riproduzione naturale della fauna selvatica o di Piani di immissione, nonché per le attività di ricerca/studio dell'ambiente e dell'ecosistema naturale.

I dati sulla fauna selvatica possono essere condivisi con i settori preposti alla tutela della fauna e dell'ambiente della Regione Piemonte, con i servizi veterinari delle ASL del territorio, con l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte, con l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e con Università ed enti che operano nel settore faunistico ed ambientale.

In particolare, le immagini registrate consentono di:

- riconoscere le varie specie della fauna selvatica, anche sfruttando i dettagli che vengono evidenziati dalle riprese;
- distinguere i disegni del mantello, la forma degli occhi, oltre che le tonalità cromatiche del pelo degli animali, requisiti essenziali per l'identificazione delle varie specie;
- identificare i siti con presenza stabile o occasionale delle varie specie di fauna selvatica oggetto di monitoraggio.

Lo svolgimento di tali attività favorisce il monitoraggio:

- degli eventi migratori;
- del parto, dello svezzamento dei cuccioli, del corteggiamento e dell'accoppiamento;
- della presenza di animali ammalati che tendono a isolarsi dal branco e di alcuni esemplari in determinate aree, considerate non di loro pertinenza, con informazioni preziose per le ricerche etologiche;
- della presenza di animali soggetti al controllo della specie tramite specifici Piani.

1.4 Tempi di conservazione

La conservazione dei dati sulla fauna selvatica è consentita per le finalità indicate nel presente documento.

I dati raccolti sono conservati per il tempo ritenuto necessario per lo svolgimento delle attività di ricerca/studio/monitoraggio.

La durata della conservazione dei filmati/immagini connessi con la commissione di reati è subordinata invece all'iter procedimentale conseguente alla trasmissione degli atti¹ all'Autorità giudiziaria, cui dovrà essere richiesta la rimozione del filmato dal sistema dopo il riversamento su supporto magnetico non riscrivibile.

1.5 Legittimità sulla raccolta dei dati

La raccolta dei dati si basa sulle seguenti fonti di diritto (c.d. "basi giuridiche"):

- Legge 7 marzo 1986, n. 65 "Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale" e s.m.i.;
- L.R. 30 novembre 1987, n. 58 "Norme in materia di Polizia locale" e s.m.i.;
- L.R. 16 dicembre 1991, n. 57 "Integrazione alla legge regionale 30 novembre 1987, n. 58, concernente 'Norme in materia di Polizia locale' e s.m.i.;
- Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e s.m.i.;
- L.R. 29 ottobre 2015, n. 23 di "Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della Legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di comuni)" e s.m.i.;
- L.R. n. 5 il 19 giugno 2018 "Tutela della fauna e gestione faunistico - venatoria" e s.m.i.;
- articolo 55, comma 1, del codice di procedura penale: *"La polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale"*;
- articolo 349, comma 1, del codice di procedura penale: *"La polizia giudiziaria procede alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e delle persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti"*;
- articolo 354, comma 2, del codice di procedura penale: *"Se vi è pericolo che le cose, le tracce e i luoghi indicati nel comma 1 si alterino o si disperdano o comunque si modifichino e il pubblico ministero non può intervenire tempestivamente, ovvero non ha ancora assunto la direzione delle indagini, gli ufficiali di polizia giudiziaria compiono i necessari accertamenti e rilievi sullo stato dei luoghi e delle cose. In relazione ai dati, alle informazioni e ai programmi informatici o ai sistemi informatici o telematici, gli ufficiali della polizia giudiziaria adottano, altresì, le misure tecniche o impartiscono le prescrizioni"*

¹ Costituenti fonti di prova accompagnati dalla documentazione di rito prevista dal codice di procedura penale

necessarie ad assicurarne la conservazione e ad impedirne l'alterazione e l'accesso e provvedono, ove possibile, alla loro immediata duplicazione su adeguati supporti, mediante una procedura che assicuri la conformità della copia all'originale e la sua immodificabilità. Se del caso, sequestrano il corpo del reato e le cose a questo pertinenti".

1.6 Descrizione dei dispositivi

Gli apparati digitali amovibili, con inquadratura variabile e alimentazione autonoma, consentono di rilevare la presenza di animali che entrano nell'area monitorata mediante apposito sensore.

In relazione alle modalità di programmazione predisposte dall'operatore (*formato e qualità dell'immagine, numero di foto da scattare, durata della registrazione*), le fototrappole si innescano in modo automatico effettuando una sequenza di foto o una registrazione per tutto l'arco temporale in cui il "*soggetto estraneo*" si introduce nel "*cono di ripresa*" del dispositivo. Lo strumento elettronico, progettato per entrare in funzione soltanto nell'ipotesi sopra descritta, può:

- essere utilizzato per un lasso di tempo molto prolungato, in uno stato di "*quiescenza funzionale*", ottimizzando al massimo la capacità di stoccaggio dell'energia delle batterie in dotazione;
- effettuare riprese, anche in condizioni di oscurità e senza emettere radiazioni, attraverso sensori infrarossi non rilevabili dagli animali.

I dispositivi sono in grado di mimetizzarsi con l'ambiente ecosistemico all'interno del quale sono impiegati, in quanto verniciati con tonalità cromatiche che richiamano la corteccia degli alberi e i colori del sottobosco. L'animale pertanto non si accorge di essere sotto osservazione e si comporta con assoluta naturalezza.

L'operatore, dopo aver rilevato le coordinate GPS del sito di osservazione, provvede a posizionare le fototrappole:

- su alberi o infrastrutture preesistenti, a un'altezza dal terreno che coincide con l'altezza media della fauna selvatica italiana;
- in prossimità delle aree che possono offrire maggiore probabilità di passaggio della specie animale da monitorare (*generalmente un sentiero, una radura, un ruscello, una tana o una roccia utilizzati dal selvatico quale riparo*).

Al posizionamento, eventuale spostamento, sostituzione, manutenzione ordinaria delle apparecchiature provvede il personale del Nucleo Faunistico Ambientale incaricato all'utilizzo dei dispositivi, adeguatamente istruito sulle operazioni da compiere e sulla normativa di riferimento. Ove necessario, per quanto attiene ai soli aspetti tecnologici connessi all'utilizzo delle fototrappole, detto personale si avvale del supporto tecnico-informatico degli amministratori di sistema della Provincia di Cuneo.

1.7 Modalità di raccolta e trattamento dei dati

I dispositivi (*schede tecniche in Allegato "A"*) consentono la registrazione automatica delle immagini e dei filmati con archiviazione in una memory-card interna, con possibilità, per i modelli dotati di modulo di trasmissione con SIM card integrata, anche di trasmissione del flusso dati su dispositivi mobili di comunicazione in dotazione all'operatore del Nucleo Faunistico Ambientale ovvero, tramite casella di posta elettronica istituzionale della Provincia di Cuneo assegnata e gestita dal Nucleo Faunistico Ambientale.

I dati memorizzati sulle fototrappole sono copiati e archiviati, per la visualizzazione e le successive attività di studio, sulle cartelle di rete assegnate al Nucleo Faunistico Ambientale, cui accede il personale preposto, autenticato con *username* e *password*, in accordo con quanto previsto nel Regolamento del Sistema Informativo provinciale.

Nel rispetto del principio di minimizzazione, i filmati saranno visionati con periodicità e i dati relativi all'incidentale registrazione di persone fisiche accidentalmente acquisiti saranno immediatamente eliminati in occasione della prima visione delle registrazioni, evitando così qualsiasi trattamento ultroneo.

Le registrazioni relative alle persone fisiche riprese nel raggio d'azione della fototrappola non saranno in ogni caso sottoposte a un trattamento specifico, salvo che le azioni compiute dal soggetto registrato configurino un illecito penale (*vds. paragrafo 1.2*).

1.8 Informazione alle persone fisiche e trasparenza del trattamento

La presenza dell'impianto di fototrappolaggio è resa pubblica, a cura del personale del Nucleo Faunistico Ambientale, attraverso l'affissione, in prossimità delle aree soggette a monitoraggio, di adeguata segnaletica (*modello in Allegato "B"*), anche al fine di informare l'utenza sul potenziale pericolo relativo alla presenza di animali selvatici, su cui sarà indicata:

- la finalità della registrazione (*monitoraggio faunistico e ambientale*) e i contatti del Nucleo Faunistico Ambientale della Provincia di Cuneo che effettua tali attività;
- la possibilità, per la persona fisica che ritiene di essere stata incidentalmente ed eccezionalmente ripresa, di contattare il Nucleo Faunistico Ambientale, al fine di chiedere la cancellazione dei dati personali eventualmente registrati;
- in caso di commissione di illeciti penali, l'utilizzabilità delle immagini registrate relative ai dati personali ai sensi degli articoli 2 decies e 160 bis del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (*c.d. Codice della privacy*).

Inoltre, lo svolgimento dell'attività di video monitoraggio della fauna selvatica è adeguatamente pubblicizzato sul sito istituzionale della Provincia di Cuneo (www.provincia.cuneo.it), nella sezione del Nucleo Faunistico Ambientale.

1.9 Il processo non comporta trattamento di dati personali

Il *design* di processo relativo all'impiego delle fototrappole, per il monitoraggio faunistico a scopo tecnico-scientifico e gestionale, **non comporta trattamento di dati riferiti a persone fisiche**.

La potenziale raccolta dati personali riferiti a persone fisiche identificate o identificabili, che possano trovarsi a transitare incidentalmente nell'area d'azione dei suddetti dispositivi, appare piuttosto improbabile tenuto anche conto delle stringenti misure adottate per l'utilizzo degli apparati in/con:

- aree rurali, boschive o montane a bassa densità antropica;
- il posizionamento dei dispositivi tale da consentire la ripresa degli animali;
- il posizionamento di adeguata segnaletica circa la presenza di fototrappole;
- adeguata comunicazione resa ai cittadini, anche nella sezione Privacy del sito istituzionale.

Inoltre, eventuali dati personali eccezionalmente acquisiti tramite l'attività di monitoraggio, riferiti a persone fisiche incidentalmente ed eccezionalmente riprese e direttamente o anche indirettamente identificabili, sono **immediatamente cancellati**.

2 CONSULTAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Il Responsabile della Protezione dei Dati, consultato in merito al processo in esame, in relazione a quanto esposto e su tali presupposti esprime parere favorevole, con riferimento alla normativa in merito al trattamento dei dati personali delle persone fisiche, relativamente all'attività volta all'acquisizione, alla gestione ed alla conservazione delle immagini, realizzate attraverso i dispositivi di fototrappolaggio da parte del Nucleo Faunistico Ambientale dell'Ente, valutando la stessa fuori dall'ambito di applicazione materiale della normativa di riferimento e quindi, non comportando l'attuazione gli adempimenti prescritti dall'articolo 24, comma 2 lettera b, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51.

Copia del suddetto parere espresso dal Responsabile della Protezione dei Dati è conservato agli atti.

3 CONCLUSIONE

L'installazione e l'attivazione delle fototrappole **non deve essere** sottoposta all'esame preventivo del Garante per la protezione dei dati personali, tenuto conto che il trattamento non ha alcun riferimento a persone fisiche identificate o identificabili.

ALLEGATO "A"

al Design del processo organizzativo relativo all'impiego dei dispositivi digitali di monitoraggio faunistico ambientale

FOTOTRAPPOLA REOLINK GO SPECIFICHE TECNICHE

Marca	Reolink
Modello	Reolink Go
Dimensioni RAM	6 GB
Slot di memoria disponibili	micro SD card slot
Capacità memoria digitale	128 GB
Memoria rimovibile	MicroSD
Sistema operativo	Android
Risoluzione scanner	1080p
Tipo illuminazione	Infrarossi
Periferiche compatibili	iPhone, iPad, Android Phone, Windows PC, Mac PC
Caratteristiche aggiuntive	SIM 3G/4G LTE
Zoom digitale	6 x
Formato	16:9
Risoluzione	1080p Full HD
Risoluzione sensore ottico	2 MP
Angolo visivo reale	110
Pila/batteria ricaricabile inclusa	Sì

FOTOTRAPPOLA GUARD MICRO 2

SPECIFICHE TECNICHE

Lente	f=7.36mm F/NO:2.8 FOV=55°,HOV=42°
IR-Flash Range	48*940nm LEDS
Dimensione schermo	2.4 inch HD Color Display
Dimensione immagine	30MP;16MP;3MP
Dimensione video	1920*1080; 1280*720 ; 640*480
Sensibilità PIR	PIR con 4 livelli di sensibilità: Alta/ Normale/ Bassa/Auto
Tempo di risposta del sensore foto e video	foto < 0.25 s, video <0.6s
Intervallo scatto	1 sec.-60min. programmabile
Numero scatti	1-9 programmabile
Lunghezza video	5-60 sec. programmabile
Temperatura di funzionamento	-20-60 °C
Protezione atmosferica	IP67

FOTOTRAPPOLA HD CAM GSM

SPECIFICHE TECNICHE


Risoluzione immagine	12/8/5/3 MP
Risoluzione video	720p@30fps / WVGA (800*480@30fps) / QVGA (320*240@30fps) / 1080p@10fps
Tempo di scatto	1s
Lente	Campo inquadrato 52°
Illuminazione notturna	Infrarosso o senza bagliore
Scheda memoria	fino 32Gb
Scatto	Movimento (PIR) / Timer (sequenza)
Sensibilità PIR	Regolabile (Alta/Normale/Bassa/Spenta)
Temperatura	-20 + 60 °C
Intervallo scatto	0s – 60min
Sequenza foto	1-3
Lunghezza video	1-30s
Trasmissione dati	tramite SIM, con invio immagini al cellulare e/o via e-mail

ALLEGATO "B"

al Design del processo organizzativo relativo all'impiego dei dispositivi digitali di monitoraggio faunistico ambientale

MODELLO SEMPLIFICATO SEGNALETICA

(mutuato dal n. 115 delle Linee guida 3/2019 adottate dal Comitato Europeo per la Protezione dei Dati il 29 gennaio 2020)



**Area monitorata con dispositivi
amovibili di video ripresa digitale
per il monitoraggio faunistico**

L'attività di monitoraggio è svolta dal **Nucleo Faunistico Ambientale del Corpo di Polizia Locale della Provincia di Cuneo**, con sede in Corso Nizza 21 a Cuneo.

I dispositivi **sono esclusivamente** impiegati per il censimento, monitoraggio e rilevamento della fauna selvatica.

I dati raccolti sono conservati per il tempo ritenuto necessario allo svolgimento delle attività di ricerca/studio/predisposizione di piani e programmi inerenti la fauna selvatica.

Eventuali dati personali eccezionalmente acquisiti tramite l'attività di monitoraggio, riferiti a persone fisiche incidentalmente ed eccezionalmente riprese e direttamente o anche indirettamente identificabili, **sono immediatamente cancellati**.

Chiunque ritiene di essere stato incidentalmente ed eccezionalmente ripreso può contattare il Corpo di Polizia Locale della Provincia di Cuneo allo 0171.445.264, oppure all'indirizzo di posta elettronica ufficio.polizia.locale@provincia.cuneo.it, al fine di **chiedere la cancellazione** dei dati personali eventualmente registrati.

In caso di rilevazione di immagini o video concernenti ipotesi di reato, ne **sarà data comunicazione** all'Autorità giudiziaria, provvedendo nel contempo alla:

- conservazione delle immagini o dei video su appositi supporti magnetici non riscrivibili;
- trasmissione della comunicazione di notizia di reato corredata dei supporti video, in versione integrale, facendo menzione delle operazioni condotte.

Al riguardo, l'utilizzabilità delle immagini registrate è **consentita** ai sensi degli articoli 2 decies e 160 bis del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (c.d. Codice della privacy).

Le informazioni sul design del processo organizzativo relativo all'impiego dei dispositivi digitali di monitoraggio faunistico ambientale disponibili in www.provincia.cuneo.it/informativa-generale-privacy

